

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3497 del 12/07/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SPARK S.R.L. con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Amendola n. 27. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di progettazione, realizzazione, montaggio, manutenzione e revisione di impianti e macchinari per l'industria alimentare sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via Amendola n. 27
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3605 del 09/07/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno dodici LUGLIO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SPARK S.R.L. con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Amendola n. 27. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di progettazione, realizzazione, montaggio, manutenzione e revisione di impianti e macchinari per l'industria alimentare sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via Amendola n. 27

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- *che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;*
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L.26 ottobre 1995, n. 447.

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Savignano sul Rubicone in data 21/07/2020, acquisita al Prot. Com.le 13438 e da Arpae al PG/2020/106085 del 23/07/2020 da **SPARK S.R.L.** nella persona di Carusone Piero in qualità di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone Via Amendola n. 27, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di progettazione, realizzazione, montaggio, manutenzione e revisione di impianti e macchinari per l'industria alimentare sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via Amendola n.

27, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e smi come nuovo stabilimento, il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con nota Prot. Com.le 14062 del 29/07/2020, acquisita da Arpae al PG/2020/109734, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

Visto che con Nota Prot. Com.le 14716 del 07/08/2020, acquisita da Arpae al PG/2020/115042, il SUAP ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo con contestuale richiesta integrazioni, anche in merito all'impatto acustico;

Dato atto che in data 04/09/2020, con nota acquisita da Arpae al PG/2020/127328, la ditta ha richiesto la sospensione del presente procedimento;

Tenuto conto che in data 09/04/2021, la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 7662 e da Arpae ai PG/2021/-55224-59751 e che con la stessa ha anche richiesto la riattivazione del presente procedimento;

Dato atto che in data 04/06/2021 il Responsabile dell'endoprocedimento "emissioni in atmosfera" ha trasmesso "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'endoprocedimento emissioni in atmosfera" e che pertanto con Nota Prot. Com.le 12157 del 08/06/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/89668, il SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone ha comunicato alla ditta i motivi ostativi ex art. 10bis della L. 241/90 all'accoglimento dell'istanza;

Considerato che in data 18/06/2021 la ditta ha trasmesso le proprie osservazioni alla comunicazione ex art. 10 bis della L. 241/90, acquisite da Arpae al PG/2021/96644 del 21/06/2021;

Atteso che in merito alla documentazione integrativa prodotta relativamente all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 10270, acquisita da Arpae al PG/2021/75988 del 13/05/2021, il Responsabile dell'endoprocedimento SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone ha comunicato quanto segue: *"Vista la presentazione da parte della ditta in oggetto del documento denominato "Valutazione di impatto acustico per Autorizzazione A.U.A." presentato successivamente ad integrazione dell'istanza, pervenuto all'Ente mediante P.E.C. in data 15.04.2021 ed assunto al protocollo comunale al n° 8104/2021, con la presente si comunica la presa d'atto FAVOREVOLE di tale documentazione."*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- Rapporto istruttorio acquisito in data 02/07/2021, ove il responsabile dell'endoprocedimento ha anche dato atto degli esiti della Conferenza di Servizi e del superamento dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

Evidenziato che l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **SPARK S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del

Comune di Savignano sul Rubicone;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **SPARK S.R.L.** (C.F./P.IVA 02299540407) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone Via Amendola n. 27, per lo stabilimento di progettazione, realizzazione, montaggio, manutenzione e revisione di impianti e macchinari per l'industria alimentare sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via Amendola n. 27.

2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:

- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt.

216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Savignano sul Rubicone per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Savignano sul Rubicone con nota P.G.N. 14062 del 29/07/2020, acquisita al protocollo PG/2020/109734, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Savignano sul Rubicone;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena;
- Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PG/2020/109536 del 29/07/2020 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Savignano sul Rubicone di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota PG/2020/111906 del 03/08/2020 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

In data 09/04/2021 acquisita al PG/2021/55224 il SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Savignano sul Rubicone ha inoltrato a questo Servizio la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta, che ha altresì richiesto la riattivazione del procedimento di rilascio dell'AUA, per il quale era stata richiesta la sospensione con nota del 04/09/2020 acquisita al PG/2020/127328.

Con nota PG/2021/74658 del 12/05/2021 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle seguenti condizioni (riportate con correzione dei refusi):

“L'attività che si vuole introdurre, e che genera l'unico punto di emissione E1, è quella di saldatura che viene realizzata con filo pieno per saldatura ad arco tipo ELBOR SG1/SG2/SG3 oppure con filo per saldatura DAIKO SF (varie tipologie) per acciaio INOX.

Le schede di sicurezza delle materie prime fornite dalla ditta riportano i seguenti tenori di metalli pesanti.

MATERIE PRIME					
Descrizione	Ni	Mn	Cr	Cu	Consumo kg/anno
DAIKO SF	9-22%	1-2,5%	17-32%	0-0,5%	25
ELBOR SG	/	2%	/	2%	25

La saldatura è un'attività accessoria e il tempo dedicato ad essa viene valutato in mezz'ora al giorno per 220 giorni, quindi 110 ore in un anno. Il consumo di filo per saldatura è stimato in 50 kg all'anno. Tale consumo è molto inferiore ai 40 kg/mese che definiscono il limite sotto il quale è possibile evitare i monitoraggi periodici ed è possibile prescrivere la tenuta di un registro sul consumo delle materie prime usate.

Tuttavia è prevista la saldatura ad INOX e quindi vanno fatte alcune considerazioni aggiuntive.

Per quanto riguarda il prodotto denominato DAIKO, modello comune di vari fili per saldatura di composizione molto simile, la ditta riporta quanto indicato nella SDS ossia che l'emissione di fumo non supera 5-10 g/kg di prodotto usato, quindi in sostanza lo 0,5-1%.

Anche adottando un criterio medio più conservativo, ossia valutando la presenza del metallo nei fumi di saldatura, pari al 3%, normalmente utilizzato per queste lavorazioni, la soglia di rilevanza non viene raggiunta.

consumo annuo di metallo nel prodotto	metallo emesso nel fumo	metallo nel fumo per ora
Ni: 25 kg*22%= 5,5 kg/a	5,5 kg*3%=165 g/a	165 g/110 h= 1,5 g/h
Cr: 25 kg*32%= 8 kg/a	8 kg*3%=240 g/a	240 g/110 h= 2,18 g/h
Mn: 25 kg*2,5%=0,625 kg/a	0,625 kg*3%=18,75 g/a	18,75 g/110 h= 0,17g/h

In questo caso la somma di cromo e nichel porta a 3,68 g/h, dunque risulta rispettata la soglia fissata dalla normativa.

Sistemi di abbattimento - Il CRIAER non prevede sistemi di abbattimento per le attività di saldatura. Si prescrivono i limiti di emissione previsti dal CRIAER al punto 4.13.20 come riportato in tabella:

Proposta di limiti e prescrizioni

Portata massima	1500 m ³ /h
Altezza del suolo	9 m
Diametro	300 mm
Sezione	0.09 m ²
Funzionamento	220 g/anno per 30'
Impianto di abbattimento	assente
Inquinanti	
Polveri	10 mg/Nmc
Ossidi di azoto	5 mg/Nmc
Monossido di carbonio	10 mg/Nmc

In considerazione del modesto consumo di filo per saldatura e della necessità di un monitoraggio che dimostri il rispetto delle soglie di rilevanza, si prescrive alla Ditta:

- di mettere a regime la nuova emissione E1;
- di tenere un registro con i consumi dei fili per saldatura, distinguendo i fili per saldatura INOX da quelli non INOX".

Con nota P.G.N. 11355 del 27/05/2021, acquisita al prot. di Arpae PG/2021/84122 del 27/05/2021, il Comune di Savignano sul Rubicone – Settore Edilizia Privata e Ambiente ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, di seguito riportate:

"In riferimento alla Vostra istanza prot. 20085/2020, pervenuta dalla ditta in data 30.07.2020 ed assunta al Protocollo Generale con N. 14127/2020, si precisa quanto segue:

- La presente verifica è inerente la "compatibilità urbanistico-edilizia con gli strumenti urbanistici vigenti e adottati, per l'attività ubicata in via Amendola n. 27 Savignano sul Rubicone, ai sensi dell'art. 269 comma 3 del D.Lgs n° 152/2006 e successive modifiche".
- Le norme del R.U.E. APPROVATO prevedono per l'area in oggetto:
 - ZONA A13-1 TESSUTI SPECIALIZZATI PRODUTTIVI MANIFATTURIERI TERZIARI - normata dall'art. 4.9.1 delle NTA;

Per quanto sopra rappresentato si ravvisa pertanto LA CONFORMITA' DELL'INTERVENTO con le N.T.A del RUE attualmente vigente, riscontrando pertanto la conformità e la compatibilità urbanistico-edilizio dell'attività produttiva denominata "SPARK srl", con sede in via Amendola n. 27 a Savignano Sul Rubicone".

L'Azienda USL Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 2021/0144148/P del 18/05/2021, acquisita al protocollo di Arpae PG/2021/84716 del 28/05/2021, ha espresso il parere di seguito riportato:

"In riscontro alla richiesta di parere ed invio integrazioni del 15/04/2021 pervenuta con prot. N. 2021/0100521/A, esaminata la documentazione prodotta in merito al progetto di insediamento produttivo per la lavorazione dei metalli,

Sentito il competente SPSAL di questo DSP

Si esprime parere per quanto di competenza alle emissioni in atmosfera favorevole a condizione che sia installato idoneo sistema di aspirazione fisso nella zona di taglio e foratura dei metalli. In particolare è richiesto che ogni postazione venga dotata di adeguato impianto atto a captare e convogliare all'esterno gli aeriformi prodotti dalle lavorazioni, con i limiti e le prescrizioni proposti da Arpae — Servizio Territoriale".

Sulla base del parere del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena sopra riportato, si è ritenuto che l'istanza di AUA relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi non potesse essere accolta positivamente, essendo necessario dotare le postazioni di taglio e foratura dei metalli di impianto di aspirazione e canalizzazione all'esterno degli effluenti prodotti, nel rispetto di quanto indicato al punto 4.13.18 "Rettifica, tornitura, foratura, fresatura, taglio" dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/1999, ed al punto 2. dell'Allegato 4.31 bis alla D.G.R. 2236/09 e smi, che prevedono un valore limite per l'inquinante "Polveri totali/nebbie oleose" pari a 10 mg/Nmc.

Con nota PG/2021/88678 del 07/06/21 il Responsabile del procedimento, sulla base del rapporto istruttorio del Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera del 04/06/2021, ha comunicato al SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Savignano sul Rubicone, ai fini dell'effettuazione della comunicazione di cui all'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., i motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota prot. n. 12157 del 08/06/21, acquisita al protocollo PG/2021/89668 del 08/06/21, il SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Savignano sul Rubicone ha comunicato alla Ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. come rappresentati nella succitata nota di Arpae PG/2021/88678 del 07/06/21, precisando altresì quanto di seguito riportato: *"Considerato ciò, la ditta in oggetto ha facoltà di presentare, entro il termine perentorio di 10 giorni a partire dal ricevimento di questa comunicazione, eventuali osservazioni per iscritto, che permettano di riconsiderare il parere qui espresso".*

Con nota del 18/06/21, acquisita al protocollo PG/2021/96644 del 21/06/21, SPARK srl ha trasmesso le osservazioni a seguito della succitata comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., evidenziando che *"le operazioni di taglio mediante sega automatica e foratura mediante trapani a colonna non verranno più effettuate in Azienda, ma i pezzi di metallo necessari verranno acquistati già pronti (tagliati e forati a misura) da ditte terze".*

Con nota prot. 2021/0176624/P del 28/06/2021, acquisita al protocollo di Arpae PG/2021/101013 del 28/06/2021, l'Azienda USL Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica ha espresso il parere di seguito riportato:

"In riscontro alla nota pervenuta dalla Ditta SPARK srl il 22/06/2021 con prot N. 2021/0170589/A con cui si comunica che: "le operazioni di taglio mediante sega automatica e foratura mediante trapani a colonna non verranno più effettuate in Azienda, ma i pezzi di metallo necessari verranno acquistati già pronti (tagliati e forati a misura) da ditte terze."

Sentito il competente SPSAL del Dipartimento di sanità Pubblica — ambito di Cesena

Vista la comunicazione inoltrata dalla Ditta SPARK si ritiene non sussistano più le motivazioni alla base della

condizione espressa nel parere rilasciato da questa U.O. in data 28/05/2021 con prot. N 2021/0144148/P. Si esprime pertanto parere favorevole per quanto di competenza alle emissioni in atmosfera”.

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, valutata la documentazione presentata dalla Ditta successivamente alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., tenuto conto delle valutazioni positive espresse dalla Azienda USL Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica e dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ha ritenuto superati i motivi ostativi di cui alla nota PG/2021/88678 del 07/06/21.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae e degli atti di assenso acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Savignano sul Rubicone in data 21/07/2020 P.G.N. 13464, per il rilascio della presente autorizzazione, dalle successive integrazioni e dalle osservazioni presentate in data 18/06/21 in risposta alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di progettazione, realizzazione, montaggio, manutenzione e revisione di impianti e macchinari per l'industria alimentare sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1 – SALDATURA INOX

Portata massima	1.500	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	0,5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito <https://www.arpae.it> (https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc_tecn_punti_prelievo.pdf). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione E1 entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale

emissione.

4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Savignano sul Rubicone la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione E1**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione E1** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. Nel corso di tali monitoraggi, da svolgere durante l'effettuazione di saldatura inox, dovranno essere rilevati, oltre agli inquinanti per i quali è stabilito un valore limite, anche "Cromo (VI) e i suoi composti espressi come Cr" e "Nichel e i suoi composti espressi come Ni", al fine di confermare per tali inquinanti la valutazione di non superamento della soglia di rilevanza di cui alla Classe II della Tabella A1 della Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del Dlgs 152/06 e smi. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. Il monitoraggio periodico annuale per l'**emissione E1** è sostituito dalla annotazione mensile, sul **registro** di cui al successivo punto 8, dei consumi di materiale di apporto per saldatura, distinti in materiale di apporto inox e non inox (validati dalle relative fatture di acquisto). I consumi mensili di materiale di apporto per saldatura non devono essere complessivamente superiori a **kg 40**, per un totale annuo comunque non superiore a **25 kg** di materiale per saldatura inox e a **25 kg** di materiale per saldatura non inox.
8. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati, almeno mensilmente, i quantitativi di materiale di apporto per saldatura, distinti in materiale di apporto inox e non inox (validati dalle relative fatture di acquisto), utilizzati negli impianti di cui alla **emissione E1**, come richiesto al precedente punto 7.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.